



CITTÀ DI TERAMO

AREA 7

*Ricostruzione, Pianificazione Sostenibile
e Rigenerazione della Città*

Affidamento diretto dei servizi tecnici relativi al collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera degli interventi di PNRR FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009-2016 SUB MISURA A2 LINEA DI INTERVENTO 1 "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTÀ DI TERAMO". GIUSTA ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 N. 8 DEL 30/12/2021

Codice Unico di Progetto (CUP): **D43D21003320004**

Codice Identificativo di Gara (CIG): **9831971F20**

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno ____ (_____) del mese di _____ nella sede dell'Area 7 del Comune di Teramo, presso il Parco della Scienza, sito in Teramo, alla via G. De Benedictis, civico 7,

TRA

il Comune di Teramo, titolare del numero 00174750679 di codice fiscale, rappresentato ai termini dell'art. 107, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dell'Area 7, Gianni Cimini, Architetto, nato a Teramo il 24.09.1958, domiciliato in Teramo per le funzioni presso la sede del Comune, in seguito denominato "Committente",

E

il Professionista Ing./Arch. _____, regolarmente iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n. _____ sez. _____, domiciliato, ai fini del presente contratto, in _____, c.f. _____, Partita IVA _____, nella sua qualità di _____ in seguito denominato "Affidatario",

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

[Oggetto dell'incarico]

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico di:

1. Collaudatore statico (in corso d'opera e con revisione dei calcoli) ai sensi sia dell'art. 67 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che dell'art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, per l'espletamento in particolare delle attività previste dal Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018, dal Capitolo 9 della Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7, L.R. n. 28/2011, come modificata dalla L.R. 11/2020. La tempistica stabilita per l'espletamento dell'incarico in questione è pari a quella prevista dall'art. 67, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
2. Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera per l'espletamento delle attività previste al Capo I e al Capo II del Titolo X, Parte II, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La tempistica stabilita per l'espletamento dell'incarico in questione è pari a quella prevista dall'art. 102, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016
3. L'incarico comprende la revisione tecnico-contabile e l'attestazione di prestazione energetica. La tempistica stabilita per l'espletamento dell'incarico in questione è pari a quella prevista dall'art. 102, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi delle precedenti, è riportato nell'elaborato denominato "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 3

[Modalità di determinazione dei corrispettivi]

Si stabilisce e si concorda tra le Parti che i corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'elaborato denominato "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" e riepilogato nel seguente quadro sinottico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

Verifiche e collaudi	€ 67.881,03
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 67.881,03

Il corrispettivo per le prestazioni di cui sopra, valutato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e riportato nella

documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", è ridotto del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data XX/XX/2023, ed ammonta complessivamente a € (euro/.....), oltre Cassa di Previdenza e IVA in misura di legge, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'elaborato denominato "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto

Art. 4

[Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi]

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Non sono previsti oneri aggiuntivi per variazioni dell'importo dei lavori contenute nel 20%.

Qualora le variazioni dei lavori dovessero eccedere in aumento e in diminuzione del 20%, i corrispettivi saranno rideterminati ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 5

[Oneri a carico dell'Affidatario]

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data XX/XX/2022 da Agenzia di con massimale non inferiore **non inferiore ad € 500.000,00** (euro cinquecentomila/00), che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Quanto sopra in aderenza a quanto previsto dal Titolo II, punto 4., delle Linee Guida ANAC n. 1.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'Affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata in data XX/XX/2022 da Agenzia di per un importo di € (euro) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Il certificato di collaudo statico e quello tecnico amministrativo e tutta la documentazione ad esso allegata saranno forniti in 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica firmata digitalmente, nonché una copia elettronica in formato editabile.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di *nulla osta* da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 6

[Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe]

La tempistica stabilita per l'espletamento dell'incarico di collaudatore statico è pari a quella prevista dall'art. 67, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La tempistica stabilita per l'espletamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è pari a quella prevista dall'art. 102, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016

Si precisa che:

- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- è facoltà del Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 23 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

Art. 7

[Penali]

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il Responsabile Unico del Procedimento ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Tali penali e provvedimenti si applicano anche nel caso di ritardi su richieste di integrazioni e rettifiche in fase di verifiche degli elaborati oltre i termini imposti dall'Ente. Tali termini di adeguamento non possono comunque superare i quindici giorni, salvo casi di non estrema necessità.

Fermo restando la penale di cui sopra, e il ricorso alla richiesta di eventuali danni derivanti, trascorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine utile per la consegna degli elaborati, il presente incarico e la relativa convenzione si intendono risolti *ipso iure* senza bisogno per l'Amministrazione della costituzione in mora del Professionista o di altre ulteriori formalità, bastando una semplice comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il Comune di Teramo si riserva, altresì, la facoltà di revocare in qualsiasi momento la redazione delle attività inerenti parti non ancora sviluppate dell'incarico affidato e di stabilire le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito a quella data. L'attività si intende, comunque, conclusa e interrotta nel caso che i documenti rimessi siano ritenuti non verificabili o nel caso di mancata acquisizione dei pareri per causa di attività prodotta in contrasto con norme, regolamenti e/o strumenti generali di riferimento. In tal caso l'Ente riconoscerà la sola attività conforme e la sola documentazione utile all'ottenimento delle approvazioni richieste.

Art. 8

[Modalità di pagamento]

Il corrispettivo per le prestazioni di cui all'art. 3, valutato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e riportato nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", è ridotto del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data XX/XX/2023, ed ammonta complessivamente a € (euro), oltre Cassa di Previdenza e IVA in misura di legge, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'elaborato denominato "*Capitolato Speciale*

Descrittivo e Prestazionale”.

Comunque farà fede in via definitiva l'importo previsto nel quadro tecnico-economico del “**Progetto definitivo/esecutivo**” approvato, il tutto da definire in conformità delle vigenti leggi e tariffe.

Tali compensi, unitamente agli oneri delle eventuali indagini connesse, come richieste dalla normativa vigente, dovranno essere compresi nelle spese generali da prevedere tra le somme in amministrazione di progetto. I compensi di che trattasi in fase di liquidazione non potranno, pertanto, superare l'importo riportato, per quelle voci, nel quadro tecnico-economico del progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per effetto dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, è prevista una anticipazione pari al 30% (trentapercento) del corrispettivo contrattuale, da erogarsi entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'effettivo inizio della prestazione o dalla consegna in via d'urgenza della prestazione.

La liquidazione dell'intero compenso avverrà, previa verifica del competente Servizio Comunale e su specifica richiesta dell'incaricato, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi all'approvazione del certificato di collaudo dell'opera.

Resta inteso che l'Affidatario non potrà richiedere interessi relativamente ai tempi necessari per la definizione di eventuali finanziamenti e per l'accredito delle somme da parte dell'Istituto o dell'Ente erogatore.

Le Parti convengono che non sono previsti aumenti per urgenza dell'incarico.

La vidimazione della parcella da parte del competente Ordine professionale può essere richiesta ogniqualvolta l'Ente lo ritenga opportuno.

Art. 9

[Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente]

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il recesso e la risoluzione di cui sopra avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10

[Obblighi tracciabilità]

Il conto dedicato intestato a è identificato con codice IBAN della Banca..... filiale di

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato/a a il XX/XX/XXXX e residente a in via codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11

[Privacy]

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003, e si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12

[Proprietà degli elaborati]

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge n. 633/1941.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed autorizza il Committente sin d'ora alla pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili dal Committente.

Art. 13

[Condizioni di osservanza dei codici di comportamento]

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del d.P.R. n. 62/2013, avente per oggetto "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*", e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 23 dicembre 2021, l'Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 14

[Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa]

L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Professionista, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

L'Affidatario ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Clausola risolutiva espressa.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319 *bis* e 320 del Codice Penale, nonché per i delitti di cui agli artt. 319 *quater*, comma 2, 322, 322 *bis*, comma 2, 346 *bis*, comma 2, 353 e 353 *bis* del Codice Penale.

Si applicano, altresì, i contenuti definiti nell'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" firmato il 2 febbraio 2021.

Art. 15

[Clausole finali]

Il presente contratto produce effetti, rispettivamente, per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione e per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16

[Risoluzione delle controversie]

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario ed il foro competente è quello del Tribunale di Teramo.

Art. 17

[Disposizioni di rinvio]

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le Parti fanno riferimento alle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 50/2016, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Letto, e a conferma, sottoscritto in calce e a margine.

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE

Il Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara di approvare ed accettare senza riserve o esclusione alcuna le condizioni di cui agli articoli precedenti e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Con la firma della presente convenzione si dà atto dell'avvenuta esecutività dell'atto di affidamento e dell'esistenza dell'impegno della spesa giusta Determina Dirigenziale n. _____ del ___/___/____ (Registro Generale n. _____ del ___/___/____) al capitolo di spesa _____ (relativo capitolo di entrata _____) del bilancio 2022, impegno n. _____.

Conseguentemente, con la sottoscrizione della presente si avvia l'attività incaricata con decorrenza dei tempi.

Letto, e a conferma, sottoscritto in calce e a margine.

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE